

Srls con modello standard «corretto»

Angelo Busani

La società a responsabilità limitata semplificata (Srls) può essere costituita anche senza che sia stato modificato il "modello standard" di atto costitutivo recato dal Dm 138/2012: è l'importante affermazione contenuta in una nota del Consiglio nazionale del Notariato, diffusa il ieri sulla scorta di una identica posizione espressa dal ministero della Giustizia nella nota n. 118972 dell' 11 settembre scorso, integrata da successiva comunicazione del 13 settembre.

La Srls è il tipo societario, disciplinato dall'articolo 2643 bis del Cc, caratterizzato dal fatto che la sua costituzione è priva di costi, che il capitale sociale può essere compreso tra 1 e 9.999,99 euro e che l'atto costitutivo deve essere redatto secondo un "modello standard", quale risultante da un decreto del ministro della Giustizia. Con il Dl 76/2013, convertito in legge 99/2013, l' articolo 2643-bis è stato modificato con diverse innovative previsioni:

a) soci della Srls possono essere solo le persone fisiche, ma di qualsiasi età (la partecipazione alla Srls era limitata agli under 35);

b) amministratori della Srls

possono essere anche soggetti non soci (solo i soci potevano essere nominati amministratori);

c) le clausole dell'atto costitutivo standard sono "inderogabili". Queste innovazioni hanno reso obsoleto il "modello standard" di atto costitutivo emanato con il Dm 138/2012, nel vigore della previgente versione dell'articolo 2643-bis del codice civile. Ciò ha sollevato il dubbio, stante la proclamata "inderogabilità" dello standard, se la stipula di atti costitutivi di Srls fosse impedita fino a una nuova edizione del Dm recante il modello standard.

La risposta è negativa: si ritiene possibile procedere fin d'ora al ricevimento di atti costitutivi di Srls «con immediata utilizzazione del modello standard di cui al Dm 138/2012, il quale deve intendersi immediatamente modificato nelle clausole incompatibili con il Dl 76/2013, le quali dovranno pertanto essere omesse». Il "modello standard" di cui al Dm 138/2012 può essere dunque tranquillamente utilizzato per costituire nuove Srls; le modifiche legislative nel frattempo intervenute hanno "solo" l'effetto di rendere inservibili quelle parti del "modello standard" che non sono più allineate con la nuova normativa.

Il ragionamento "di suppor-

A MILANO

Le astensioni possono restare fuori quorum

Prosegue la periodica produzione di norme di comportamento in materia societaria da parte del Consiglio notarile di Milano, che sono orientamenti particolarmente autorevoli della prassi professionale per l'autorevolezza della fonte da cui promanano.

Si tratta di tre "massime" (che portano i numeri dal 133 al 135) che hanno a oggetto la legittimità di clausole statutarie inerenti la determinazione del valore del voto di astensione nelle assemblee dei soci e nelle adunanze del consiglio di amministrazione delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata.

Le nuove massime, messe a punto dal Consiglio notarile del capoluogo lombardo, concludono nel senso che vi sia, per l'autonomia statutaria, lo spazio per stabilire, con clausola espressa, che non debba-

no essere computate le astensioni nel calcolo del quorum deliberativo.

Più precisamente secondo quanto confermato dai notai milanesi è legittimo prevedere:

a) nello statuto della Società per azioni, che nel calcolo del quorum deliberativo dell'assemblea ordinaria, nella prima e nelle successive convocazioni, non si tenga conto del voto di astensione, e ciò anche al di fuori dell'ipotesi dell'astensione per conflitto d'interessi;

b) nello statuto della Società a responsabilità limitata, che nel calcolo del quorum deliberativo dell'assemblea non si tenga conto del voto di astensione, fatti salvi i casi in cui la legge prescriva quorum deliberativi minimi inderogabili rapportati ad aliquote del capitale sociale;

c) nello statuto della Società per azioni e della Società a responsabilità limitata, che nel calcolo del quorum deliberativo del consiglio di amministrazione non si tenga conto anche del voto di astensione.

A. Bu.

to" è che, essendo i soci tenuti ad adottare un modello di atto costitutivo riproduttivo della disciplina stabilita dal legislatore, se il legislatore modifica tale disciplina, le clausole statutarie difformi, devono essere disapplicate. In particolare, il "modello standard" di cui al Dm 138/2012 può essere ancor utilizzato cancellando la clausola contraddistinta dal numero 4 (basata sul presupposto che i soci della Srls non potessero avere più di 34 anni) e pure cancellando la clausola contraddistinta dal numero 5, scritta nel presupposto che gli amministratori dovessero essere soci della Srls, mentre oggi possono anche essere soggetti estranei alla compagine sociale. La Nota della Giustizia è importante anche perché definisce il nuovo concetto di "inderogabilità" che il Dl 76/2013, come convertito in legge 99/2013, ha introdotto con riferimento alle clausole dell'atto costitutivo standard. Secondo la Giustizia, l' inderogabilità, prevista dall'articolo 2463-bis, comma 3, del Cc, impone che il contenuto dell'atto costitutivo sia determinato dalla legge e non possa essere "orientato" dalla volontà delle parti, con la conseguenza che l'atto costitutivo della Srls non può avere un contenuto diverso da quello stabilito dal legislatore e dalla normativa regolamentare.